

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LATINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1976

#### Disciplina speciale sul ritiro della patente

ONOREVOLI SENATORI. — Una esigenza angosciata, fortemente sentita, che da anni è all'attenzione del mondo automobilistico e non, è quella della infortunistica stradale.

Basti pensare ai grandi esodi delle ferie e dei vari ponti festivi per accorgersi che ormai, con la diffusione generalizzata dell'automezzo, è in corso una guerra cruenta che non ha fine. Incombe su ogni automobilista, realisticamente parlando, l'incognita dell'arrivo. Si cerca molto spesso di mettere a posto la propria coscienza ricorrendo alla ipocrisia delle tabelle statistiche: l'anno precedente è stato maggiormente incidentato di quello in corso o il mese attuale, raffrontato a quello degli anni passati, ha avuto una diminuzione di incidenti mortali o comunque lesivi. Quasi che pochi morti in più o in meno possano essere sintomatici di una tendenza. È purtroppo una magra consolazione ad una dichiarata incapacità, nei fatti, di incidere sul fenomeno infortunistico stradale.

Vi sono stati e vi saranno convegni con proposte più o meno valide sul piano repres-

sivo, ma il problema di fondo, che, a parer nostro, non è stato adeguatamente approfondito e che rimane tuttora aperto nella sua crudele realtà, è quello della prevenzione.

Si tenta di fare leva sull'autodisciplina dell'automobilista con campagne pubblicitarie, con cartelli moderatori alle velleità guidatorie, con forme di repressione economica pesanti, con la minaccia di ritiro della patente, ma non ci sembra proprio che il successo arrida a queste pur lodevoli iniziative.

La strada continua a mietere le sue vittime. Insufficiente è l'opera delle forze di vigilanza che non possono obiettivamente essere dietro ogni curva, nè ci pare che un aumento numerico di tali forze possa rappresentare il toccasana.

Sino a quando la capacità di guida non sarà disciplinata con giusta severità, tutto quanto si è attuato o si potrà attuare non rappresenterà che un palliativo con limitata efficacia.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Partendo da alcune letture sulle modalità di repressione della guida pericolosa in paesi diversi dal nostro abbiamo tratto la conclusione che il divieto di guidare rappresenta la minaccia più dirompente per l'automobilista. Ma il ritiro della patente, così come è disciplinato dall'attuale legislazione, non rappresenta una remora efficace all'imprudenza ed un monito alla misura. La minaccia del ritiro della patente appare lontana, non incombente e l'abitudine a farla franca, se non in casi di eccezionale gravità, favorisce in fondo il perpetuarsi del rischio.

Perchè tale timore consegua l'effetto voluto, appare necessario che questo divenga una modalità naturale e continua del comportamento di guida. Vogliamo cioè dire che la minaccia non può esaurirsi nella eventualità di una particolare contestazione, superata la quale si ritorna come prima, ma deve avere un suo effetto concreto e duraturo nel tempo. Pensiamo infatti che, se determinate violazioni conseguissero, oltretutto la pena già prevista, anche la sicura perdita temporanea della capacità di guida, certamente si avrebbe una maggiore autodisciplina nel condurre l'automezzo.

Il nostro disegno di legge parte da questi presupposti ed indica in tre violazioni la perdita temporanea della propria capacità di guida. Ogniqualvolta infatti l'automobilista commetterà una delle violazioni previste, oltre alla pena pecuniaria, subirà una riduzione della sua capacità. Alla terza violazione ne sarà privato per un certo periodo. E nel tempo, diventerà sempre più lungo il fermo sino a diventare definitivo.

Quali potranno essere i risultati conseguibili con tale disciplina? Sicuramente all'inizio vi sarà un rallentamento negli impulsi, con una discesa di incidenti. Quando poi comincerà ad avere effetto la pena prevista, allora, si potrà giungere ad un traffico più ordinato e corretto. Esemplicando: chi per la sua violazione vedrà ridotta la capacità di guida, difficilmente sarà tentato di ripetersi per il timore di giungere alla terza violazione. Chi poi per avventura o per volontà incapperà nel provvedimento del ritiro della patente, sicuramente rifiuterà l'impulso disciplinando di fatto il suo comportamento. Chi

invece, dimostrando insofferenza ad ogni disciplina, volesse eludere le disposizioni in tema di circolazione, difficilmente vedrebbe coronate da successo le sue intemperanze perchè, nel tempo, in una circolazione meno congestionata e più ordinata sarebbe facilmente individuabile e quindi perseguibile. Non bisogna inoltre dimenticare che la quasi totalità degli automobilisti italiani è formata da persone responsabili le quali solo per inesperienza o per *raptus* momentanei sono portate a commettere violazioni. Nel momento in cui si minaccia di ritirare loro la patente, certamente le doti di fondo e di raziocinio avranno la predominanza su quelle istintuali. Quella minoranza imprudente, che il più spesso è causa di incidenti, sarà perciò costretta o ad uniformarsi al modello di traffico o ad esporsi e quindi a subire le inevitabili conseguenze.

Uno degli aspetti caratterizzanti il nostro disegno di legge è quello della imprescrittibilità delle violazioni per cui, anche se le tre infrazioni avvenissero nell'arco di anni, conseguirebbero ugualmente ed automaticamente il loro effetto. E ciò perchè il ritiro della patente rappresenti sempre ed in ogni caso una minaccia reale.

Inoltre un altro aspetto importantissimo è rappresentato dal fatto che, ovunque vengano commesse violazioni, sarà possibile verbalizzarle in modo da renderle esplicite e conoscibili su tutto il territorio nazionale. Una violazione avvenuta in una regione potrà essere conosciuta direttamente e subito in occasione di un'ulteriore infrazione commessa in altra regione d'Italia. Sommandosi tra loro le infrazioni, se in numero di tre, daranno luogo al contestuale ritiro della patente. Le modalità di verbalizzazione saranno semplicissime e più appresso ne diremo.

Le violazioni cui ci riferiamo e che abbiamo descritto nell'articolo 3 del disegno di legge, quelle che per la loro gravità particolare possono determinare eventi infortunistici, le abbiamo riportate integralmente dall'articolo 91 dell'attuale codice della strada.

L'accertamento di dette violazioni deve essere prerogativa esclusiva degli ufficiali e agenti di polizia, dei carabinieri e di chi sia preposto, per investitura dello Stato, alla vi-

gilanza della circolazione stradale. Escludiamo quindi che le polizie urbane possano agire nell'ambito del presente disegno di legge e ciò per ovvii motivi di obiettività ed imparzialità.

Nel nostro disegno di legge affermiamo il principio che soltanto la modalità esecutiva spetti all'organo amministrativo e che tutte le controversie debbano essere devolute al giudice ordinario in quanto la presente disciplina, incidendo su un diritto del cittadino (diritto alla guida), ha la sua sede naturale e costituzionale nell'ambito della magistratura. I termini del ricorso al giudice li abbiamo previsti molto ristretti per permettere un *iter* rapidissimo del procedimento giudiziario (svolto per direttissima e da esaurirsi in unica seduta) e per scoraggiare eventuali ricorsi senza fondate ragioni. La rapidità dell'*iter* giudiziario si impone, inoltre, perchè prevediamo che il momento esecutivo (contestazione della violazione e/o ritiro della patente) avvenga sempre ed in ogni caso prima dell'eventuale annullamento del giudice.

Il deposito della patente ritirata dovrebbe avvenire presso il comando di polizia stradale del luogo ove è avvenuto il ritiro e ciò per dare certezza e, soprattutto, celerità alla prassi di restituzione. L'ufficio di prefettura infatti è sempre presso il capoluogo, mentre invece i comandi di polizia stradale hanno un maggiore decentramento e quindi una migliore possibilità di accesso.

Il titolare al momento del ritiro della patente potrà ovviamente cedere ad altri la guida dell'automezzo. Nel caso però che ciò non fosse possibile, sarà messo in condizione con il rilascio del verbale di contestazione di raggiungere il luogo più vicino per il rimessaggio dell'autoveicolo. Tale eventualità ammette implicitamente un aumento della pena, in quanto il raggiungimento della propria residenza non potrà avvenire che con

mezzi pubblici. Questo ulteriore aggravio è estremamente importante perchè concorre fortemente a moderare imprudenze e a smorzare velleità. In caso di inosservanza alla prescrizione circa il luogo di rimessaggio il contravventore aumenta i propri rischi, perchè, essendo stato privato della capacità di guida, è da considerare un guidatore senza patente e perciò perseguibile anche per questo reato.

La verbalizzazione sulla patente non sembra di difficile attuazione. Alla patente potrebbe essere aggiunto un doppio foglio di dimensione analoga a quelli già esistenti diviso in 24 caselle (di dimensioni precise e corrispondenti al numero massimo di violazioni) in ognuna delle quali poter imprime un timbro avente significato di verbalizzazione. Il foglio aggiuntivo avrebbe anche uno spazio per le decisioni giudiziarie. Le nuove patenti potrebbero essere già corredate di detto foglio, mentre per quelle di data anteriore si potrebbe nell'arco di un adeguato periodo rimettere ad ogni titolare, a cura degli uffici della motorizzazione, il foglio aggiuntivo da applicare alla propria patente. La mancanza di detto foglio rappresenta la incompletezza della patente stessa con ritiro immediato al momento dell'accertamento dell'irregolarità. Per il ripristino della situazione di legittimità si dovrà presentare al comando di polizia stradale competente per territorio il foglio mancante ed ottenere così la restituzione del documento. Il tutto senza pene pecuniarie, essendo già penoso e gravoso economicamente tutto l'*iter* proposto.

Il nostro disegno di legge sarà suscettibile di ogni modifica migliorativa, purchè il concetto di fondo non venga eluso. È su di esso infatti che abbiamo motivate certezze per una rapida trasformazione della circolazione con la conseguente diminuzione del tasso infortunistico.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le violazioni previste nel successivo articolo 3 saranno punite, oltrechè con le pene già fissate, con il ritiro della patente.

**Art. 2.**

Il ritiro della patente, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente di ritiro immediato, avverrà per un numero di tre violazioni consecutive imprescrittibili e graduato nel tempo:

per le prime tre violazioni il ritiro sarà di giorni 7;

per le seconde tre violazioni il ritiro sarà di giorni 15;

per le terze tre violazioni il ritiro sarà di giorni 30;

per le quarte tre violazioni il ritiro sarà di giorni 120;

per le quinte tre violazioni il ritiro sarà di giorni 240;

per le seste tre violazioni il ritiro sarà di giorni 365;

per le settime tre violazioni il ritiro sarà di giorni 547;

per le ottave tre violazioni il ritiro sarà definitivo.

**Art. 3.**

La presente legge sanziona le violazioni a:

obbligo di osservare i limiti di velocità salvo i casi di eccedenza nell'ambito dei 5 chilometri;

obbligo di fermarsi e di dare la precedenza a chi proviene da destra;

obbligo di fermarsi e di dare la precedenza a chi circola su strade con diritto di precedenza;

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

divieto di sorpasso a destra o in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi, dei crocevia o in ogni caso di scarsa visibilità;

obbligo di adoperare i proiettori a luce anabbagliante nell'incrocio con altri veicoli;

obbligo di guidare facendo uso degli occhiali o di determinati apparecchi prescritti in sede di rilascio della patente;

divieto di circolare contromano;

obblighi o divieti indicati dai segnali luminosi;

obblighi o divieti indicati dai segnali stradali;

obblighi o divieti indicati dai segnali manuali;

obblighi o divieti indicati dai segni sulla carreggiata;

obbligo alla distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precede;

obbligo di fermata al passaggio al livello chiuso o in fase di chiusura.

## Art. 4.

L'accertamento e la contestazione delle violazioni avverranno a cura degli ufficiali e agenti di polizia, dei carabinieri o di chi sarà preposto specificatamente dallo Stato alla vigilanza della circolazione stradale.

## Art. 5.

Della violazione sarà sempre redatto processo verbale cui è ammesso per le controdeduzioni il contravventore. Il processo verbale dovrà essere consegnato a cura dell'organo di polizia presso la cancelleria del giudice competente per territorio entro le 24 ore dalla sua stesura.

## Art. 6.

La attestazione della violazione verrà eseguita direttamente sulla patente mediante uno speciale timbro ad inchiostro indelebile di cui saranno muniti gli organi preposti.

## Art. 7.

Avverso la contestazione della violazione è ammesso ricorso al giudice competente per territorio entro 48 ore. Il giudice dovrà decidere entro 7 giorni dalla presentazione del ricorso stesso, in unica seduta.

## Art. 8.

Gli organi preposti alla vigilanza della circolazione stradale provvederanno al ritiro immediato della patente alla constatazione dell'esaurimento della serie di tre violazioni. La patente sarà depositata presso il comando di polizia stradale competente per territorio.

## Art. 9.

Il contravventore curerà a sue spese il rimessaggio del veicolo in luogo vicino, indicato sul processo verbale, se il veicolo non potrà essere condotto da persona diversa munita di patente. Il processo verbale sarà comunque sempre rilasciato quale certificazione dell'avvenuta contestazione.

## Art. 10.

La inosservanza alle indicazioni sul luogo di rimessaggio è considerata quale reato di guida senza patente.

## Art. 11.

Trascorso il periodo di privazione della patente previsto dalla presente legge, il titolare potrà ritirarla presso il comando di polizia della strada ove è stata depositata.

La restituzione avverrà dietro domanda orale e con l'apposizione di firma sul verbale di riconsegna redatto su carta semplice.

## Art. 12.

Ad ogni patente sarà allegato un foglio aggiuntivo diviso in 24 caselle e con spazi per le decisioni giudiziarie.

## Art. 13.

Chiunque venga trovato in possesso di patente senza foglio aggiuntivo, sarà privato immediatamente della patente stessa. La restituzione avverrà contestualmente alla presentazione del foglio mancante al comando di polizia della strada competente per territorio.

## Art. 14.

Il processo verbale sarà redatto in triplice copia; la prima sarà consegnata all'ufficio di cancelleria del giudice competente, la seconda al contravventore, la terza rimarrà agli atti dell'organo di polizia.

Il processo verbale conterrà le seguenti indicazioni: targa del veicolo, generalità del titolare della patente, succinta descrizione della violazione, giorno, ora, luogo della stessa, dichiarazioni del contravventore, indicazione dei provvedimenti adottati, sede del comando di polizia stradale, sede del giudice, indicazioni del verbalizzante.